

Allegato A) alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 28/04/2016

CITTA' DI IMOLA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER UN PROGRAMMA DI SOSTEGNO ABITATIVO VERSO NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE

Tra

- COMUNE DI IMOLA, con sede in via Mazzini nr , CF , rappresentato nel presente atto dal Segretario generale dott. Simonetta D'Amore

- ASP Circondario Imolese, con sede in Castel San Pietro Terme (BO), via Matteotti nr. 77, CF 0277 rappresentato nel presente atto da Stefania Dazzani che interviene nella sua qualità di direttore dell'Asp ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr del , di seguito nominata per brevità anche Asp

- ASSOCIAZIONE SANTA MARIA DELLA CARITA' Onlus, con sede in Imola, via IX Febbraio nr. 6, rappresentata nel presente atto dal Presidente pro-tempore Sanzio Brunori che interviene in qualità di legale rappresentante, di seguito nominata per brevità anche Associazione

PREMESSA

Il presente accordo nasce dalla volontà dei sottoscrittori di dare risposta alla domanda abitativa espressa dalla popolazione vulnerabile residente nel nostro Circondario, sostenendo le persone e i nuclei familiari in carico ai Servizi sociali e sanitari temporaneamente impossibilitati ad affrontare il pagamento di canoni di affitto a libero mercato.

L'accordo, con le misure che intende mettere in atto, costituisce una risposta

sociale ad una emergenza abitativa che non necessariamente potrà usufruire di soluzioni di edilizia residenziale pubblica e si connota per il grado di partnership tra la realtà istituzionale e il mondo no-profit. Nel contempo consente la valorizzazione del patrimonio abitativo attraverso la rimessa in uso di alloggi di proprietà pubblica con il concorso di più risorse della rete del welfare locale

Queste le caratteristiche che possono includere l'iniziativa in un quadro di housing sociale:

- il target dei destinatari, individuati in base al profilo socio-economico e alla condizione di vulnerabilità e disagio
- l'accessibilità economica del bene "casa"
- il servizio di accompagnamento agito dall'Associazionismo per rispondere non solo al bisogno di "casa", ma anche di relazioni, comunità, supporto all'autonomia

Tutto quanto sopra premesso tra le parti si conviene:

1) OGGETTO

Oggetto del presente accordo è l'offerta di soluzioni abitative temporanee a favore di nuclei familiari in difficoltà o la sperimentazione di forme di coabitazione tra adulti/anziani. Tali soluzioni abitative saranno regolate da rapporto di locazione agevolato.

2) MODALITÀ DI GESTIONE

A) Acquisizione di appartamenti

Il Comune di Imola, e per esso BeniComuni S.r.l., concede in locazione all'Associazione Santa Maria della Carità per la durata di anni 4,

eventualmente prorogabili, appartamenti di sua proprietà, o comunque nella sua disponibilità, ritenuti idonei per la destinazione di cui all'oggetto.

In considerazione della destinazione d'uso degli stessi, i nuclei fruitori possono essere considerati collocati in condizione di precarietà abitativa, qualora ne ricorrano le condizioni in relazione alle specifiche discipline di settore.

B) Accesso

L'individuazione degli utenti avviene di intesa tra l'ASP Circondario Imolese e l'Associazione fra i nuclei in carico ai Servizi Sociali e Sanitari che si trovano in situazioni di precarietà abitativa.

L'ASP e l'Associazione costituiranno una commissione paritetica che con una periodicità concordata tra le parti analizzerà le diverse esigenze riscontrate sulla base di linee operative e strumenti di valutazione del bisogno condivisi e individuerà i nuclei da inserire negli alloggi attraverso la stipula di regolare contratto di sub-locazione con canone agevolato commisurato alla reale situazione economico finanziaria dei conduttori.

C) Permanenza alla scadenza del primo contratto di sub-locazione

Prima dello scadere del contratto di sub-locazione la Commissione di cui sopra valuterà se permangono in capo al nucleo condizioni di fragilità e disagio e potrà proporre il rinnovo del contratto di locazione in scadenza. La durata complessiva della sub locazione, comprensiva dell'eventuale rinnovo, non potrà di norma superare i 36 mesi.

3) IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune di Imola incarica BeniComuni Srl di individuare gli alloggi da destinare al raggiungimento delle finalità del presente accordo, provvedendo

preventivamente alla loro ristrutturazione e alla messa a norma degli impianti e successivamente alla messa in disponibilità dell'Associazione Santa Maria della Carità attraverso la stipula di contratti di locazione ad un importo annuo pari al minimo del canone concordato decurtato del 30%

Il Comune di Imola si impegna, altresì, alla attivazione di un "Fondo per il programma di sostegno dell'abitare" di € 20.000,00 ritenuto dalle parti necessario per dare concreto avvio alle azioni di cui al presente accordo, coadiuvando l'Associazione nella ricerca delle necessarie risorse finanziarie anche attraverso il coinvolgimento di altri interlocutori, con l'impegno della Amministrazione a rinnovare annualmente il predetto fondo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

4) IMPEGNI DELL'ASP CIRCONDARIO IMOLESE

L'ASP collabora all'attuazione dell'accordo nella fase di valutazione, condivisa con l'Associazione, dei fattori di rischio e disagio sociale dei nuclei in carico e delle loro capacità economiche, condividendo anche le eventuali priorità di accesso che si rendesse necessario definire.

L'Asp mette altresì a disposizione la funzione propria esercitata dal Responsabile del caso del nucleo familiare destinatario, attivando o integrandosi anche con i Servizi sanitari laddove la situazione lo richieda.

Si impegna, altresì, a sostenere i nuclei familiari occupanti gli appartamenti qualora per giustificato motivo non siano in grado di adempiere agli obblighi della locazione, di norma, garantendo all'Associazione il pagamento fino ad un massimo di sei mensilità di canone.

5) IMPEGNI DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione, relativamente agli appartamenti che le vengono consegnati,

si impegna a corrispondere a Beni Comuni s.r.l. i canoni pattuiti determinati come più sopra stabilito.

Si impegna a stipulare contratti di sub-locazione con i nuclei destinatari di breve durata, al massimo di 18 mesi, definendo un canone di locazione agevolato e commisurato alle possibilità economiche del nucleo che comunque, per i nuclei con maggiore capacità di economica, non potrà superare il minimo del canone concordato.

L'Associazione, attraverso i canoni di locazione ed il "Fondo per il Programma di sostegno all'abitare" garantisce

- la manutenzione ordinaria degli alloggi anche con la partecipazione economica degli assegnatari se ed in quanto possibile;
- la funzione di mediazione sociale nelle relazioni condominiali e nelle relazioni esterne, anche al fine di supportare i nuclei inseriti nell'azione di superamento delle condizioni di fragilità iniziale;
- la verifica della corretta conduzione dell'alloggio e dello stato dello stesso al momento dell'uscita del nucleo conduttore.

6) VALUTAZIONE

Lo sviluppo dell'accordo pone l'esigenza di valutazioni in itinere dell'efficacia dello stesso, per cui ASP e Associazione Santa Maria della Carità determinano modalità di verifica congiunta, con frequenza di norma semestrale e la produzione di una relazione annuale sugli esiti e i risultati raggiunti da presentare e condividere con il Comune entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Comune nomina quale referente per il presente accordo _____.

7) DURATA DELL' ACCORDO

Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione fino al _____ (sei anni)

8) NORMA TRANSITORIA

Nella disciplina del presente accordo vengono ricompresi gli alloggi già locati da BeniComuni all'Associazione sulla base di precedenti convenzioni; pertanto, allo scadere dei singoli contratti di sub locazione attualmente in essere, gli alloggi saranno gestiti nel rispetto delle disposizioni del presente atto.

Letto approvato e sottoscritto